



Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

(Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche, OTPG)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 6, 9 capoverso 5, 15 capoverso 2, 19, 21 capoverso 2, 22 capoverso 2, 29, 31 capoverso 6, 32 capoverso 2, 33 capoverso 1, 41 e 46 capoverso 3 della legge del ...¹ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG),

ordina:

Sezione 1: Enti giuridici di diritto estero

Art. 1

¹ Se hanno la loro amministrazione effettiva in Svizzera, sono considerati enti giuridici di cui all'articolo 2 capoverso 3 LTPG i seguenti enti giuridici esteri:

- a. le persone giuridiche;
- b. altri enti giuridici a cui sono applicabili i requisiti di trasparenza secondo i criteri di riferimento del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

² Le categorie degli enti giuridici di cui al capoverso 1 sono elencate nei rapporti di valutazione tra pari² sullo scambio di informazioni su domanda elaborati dal Forum globale, ai capitoli seguenti:

- a. società: A.1.1 *Availability of legal and beneficial ownership information for companies*;
- b. società di persone: A.1.3 *Partnerships*;
- c. fondazioni: A.1.5 *Foundations*;
- d. altri enti: *Other entities*.

¹ RS ...

² I rapporti possono essere consultati all'indirizzo: https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes_2219469x.html

³ Se non sono disponibili i rapporti di valutazione tra pari del Forum globale, possono essere utilizzati i rapporti di altri organismi intergovernativi o enti nazionali, a condizione che siano di qualità comparabile.

Sezione 2: Avente economicamente diritto

Art. 2 Controllo tramite partecipazione

¹ Una persona fisica controlla una società tramite partecipazione se, in definitiva, detiene direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società.

² La partecipazione è indiretta se è detenuta attraverso una o più persone fisiche o giuridiche, società di persone o trust che fungono da soggetti interposti.

³ Una partecipazione indiretta permette all'avente economicamente diritto di controllare una società se tale partecipazione comprende almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di una o più società intermedie, che detengono a loro volta direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società interessata.

Art. 3 Controllo esercitato in altro modo

¹ Una persona fisica controlla una società in altro modo se dispone direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi, segnatamente del diritto o della possibilità effettiva:

- a. di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o responsabili equivalenti della società;
- b. di porre il veto sulle decisioni della società; o
- c. di ottenere decisioni che comportano la distribuzione degli utili della società.

² Il controllo esercitato in altro modo comprende inoltre qualsiasi altra modalità di esercizio di un'influenza significativa all'interno della società; a seconda delle caratteristiche della società e delle circostanze, questa influenza può essere esercitata, segnatamente, con i mezzi seguenti:

- a. accordi formali o informali con gli azionisti o i soci o accordi aventi effetti equivalenti;
- b. strumenti di debito, come obbligazioni convertibili o prestiti partecipativi;
- c. statuti o documenti equivalenti della società;
- d. rapporti tra familiari; o
- e. rapporti fiduciari, indipendentemente dal fatto che abbiano carattere formale o informale.

³ Il controllo in altro modo è indiretto se è esercitato attraverso una o più persone fisiche o giuridiche, enti giuridici, società di persone o trust che fungono da soggetti interposti.

Art. 4 Rapporti fiduciari

¹ È considerato amministratore o gestore che opera a titolo fiduciario chi esercita la funzione di amministratore o di gestore in una società di diritto privato svizzero in nome proprio e per conto di un terzo.

² È considerato azionista o socio che opera a titolo fiduciario chi esercita, in nome proprio e per conto di un terzo, i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale in una società di diritto privato svizzero.

Art. 5 Operazioni effettuate d'intesa

Agisce d'intesa chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure adottate in modo organizzato, in vista dell'acquisto di una partecipazione, dell'esercizio di diritti di voto o del controllo esercitato in altro modo sulla società.

Sezione 3: Obblighi della società

Art. 6 Informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo

¹ La società deve raccogliere informazioni su ciascun avente economicamente diritto e chiarire se quest'ultimo esercita il controllo:

- a. da solo o d'intesa con terzi;
- b. direttamente o indirettamente;
- c. tramite partecipazione o in altro modo.

² Se l'avente economicamente diritto controlla la società tramite partecipazione, la società deve inoltre raccogliere informazioni al fine di chiarire se questo controllo si basa su una partecipazione:

- a. pari almeno al 25 per cento e inferiore al 50 per cento;
- b. superiore al 50 per cento e inferiore al 75 per cento;
- c. superiore al 75 per cento;

³ Se più persone controllano la società d'intesa tra loro, questa determina la quota di controllo detenuta da queste persone nel loro insieme e non le quote individuali di ciascuna di esse.

Art. 7 Informazioni sulla catena di controllo

¹ La società è tenuta a raccogliere informazioni sulla catena di controllo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. tra gli aventi economicamente diritto e la società da essi controllata esiste un trust oppure esistono almeno due persone, enti giuridici o società di persone che fungono da soggetti interposti;
- b. esiste un rapporto fiduciario nella catena di controllo;

- c. nei confronti di almeno uno dei suoi aventi economicamente diritto sono state emanate misure per il blocco dei beni e delle risorse economiche ai sensi della legge del 22 marzo 2002³ sugli embarghi.

² In relazione alla catena di controllo, la società deve raccogliere le seguenti informazioni riguardo alle persone fisiche, agli enti giuridici, alle società di persone o ai trust che fanno parte della catena di controllo:

- a. nel caso di persone fisiche: il nome e il cognome, la data di nascita, la cittadinanza, il luogo e il numero postale di avviamento del domicilio e lo Stato di domicilio;
- b. nel caso di enti giuridici e società di persone di diritto svizzero:
 - 1. se disponibile, il numero d'identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) e la ditta o il nome,
 - 2. in assenza di un IDI, la ditta o il nome, la forma giuridica nonché il luogo e il numero postale di avviamento della sede;
- c. nel caso di enti giuridici e società di persone di diritto estero: la ditta o il nome, la forma giuridica, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede e, se disponibile, l'IDI o un numero d'identificazione estero equivalente;
- d. nel caso di trust: il nome, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede e, se disponibile, l'IDI o un numero d'identificazione estero equivalente nonché il ruolo delle persone che partecipano a questo trust in applicazione dell'articolo 15 LTPG;
- e. nel caso di persone fisiche, enti giuridici e società di persone che operano a titolo fiduciario: le informazioni di cui alle lettere a–c come pure l'indicazione se le persone annunciate sono mandanti o fiduciari.

Art. 8 Informazioni sul controllo esercitato in altro modo

Se l'avente economicamente diritto esercita un controllo in altro modo, la società deve inoltre raccogliere:

- a. informazioni sul modo in cui è esercitato il controllo; la descrizione dei mezzi di controllo si basa segnatamente sulle categorie secondo l'articolo 3 capoverso 1 o 2;
- b. informazioni relative alla quota controllata del capitale o dei diritti di voto conformemente ai valori soglia previsti dall'articolo 6 capoverso 2, se il controllo di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera a, d o e è basato su una partecipazione determinabile detenuta nella società.

³ RS 946.231

⁴ RS 431.03

Art. 9 Identificazione delle persone da annunciare

Nel quadro dell'identificazione delle persone da annunciare la società chiarisce se tali persone dispongono di un numero AVS. Se una persona da annunciare non dispone di un numero AVS, la società deve procurarsi una copia del passaporto svizzero o estero, della carta d'identità svizzera o estera o della carta di soggiorno svizzera.

Art. 10 Informazioni sugli enti giuridici

¹ La società di diritto svizzero deve annunciare al registro per la trasparenza:

- a. il suo IDI e la sua ditta o il suo nome;
- b. il nome e cognome, la funzione e l'indirizzo e-mail dell'autore dell'annuncio;
- c. se necessario, l'indicazione della volontà di non ricevere alcuna comunicazione elettronica.

² L'ente giuridico di diritto estero deve annunciare quanto segue:

- a. le indicazioni secondo il capoverso 1;
- b. la forma giuridica;
- c. il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede;
- d. le categorie secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b LTPG;
- e. il nome e cognome, nonché l'indirizzo del rappresentante o il recapito in Svizzera.

³ Se detenuta da una società quotata in borsa con una quota compresa tra il 25 e il 75 per cento, la società deve inoltre annunciare:

- a. la ditta della società quotata in borsa;
- b. l'IDI o un numero d'identificazione estero equivalente della società quotata in borsa;
- c. la sede della società quotata in borsa;
- d. il luogo e il nome della borsa e, se disponibile, il simbolo di borsa.

Art. 11 Informazioni sull'avente economicamente diritto

¹ Per ogni avente economicamente diritto, la società trasmette:

- a. le informazioni di cui all'articolo 9 capoversi 1–3 LTPG;
- b. le informazioni di cui agli articoli 6–8;
- c. le informazioni per l'identificazione di cui all'articolo 9.

² Se annuncia, a titolo sussidiario secondo l'articolo 4 capoverso 2 LTPG, il membro superiore del suo organo direttivo quale avente economicamente diritto, la società deve trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e c come pure la funzione esercitata da tale membro all'interno della società.

³ È considerato membro superiore dell'organo direttivo:

- a. nel caso di enti giuridici di diritto svizzero:
 - 1. il presidente della direzione, se l'ente giuridico dispone di tale organo,
 - 2. in alternativa, il presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministrazione,
 - 3. in caso di liquidazione, il liquidatore,
 - 4. in caso di moratoria, il commissario;
- b. nel caso di enti giuridici di diritto estero, una funzione equivalente a quella indicata alla lettera a numeri 1–4.

⁴ Tutte le persone che esercitano congiuntamente una funzione di cui al capoverso 3 devono essere annunciate.

Art. 12 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto

¹ Se non è riuscita a identificare un avente economicamente diritto o a verificarlo in base alle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG), la società deve annunciare:

- a. le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni su un'eventuale catena di controllo e quelle su azionisti o soci che non hanno adempiuto i loro obblighi di cui all'articolo 13 LTPG;
- b. il cognome e il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il Comune di domicilio, lo Stato di domicilio e la funzione del membro superiore del suo organo direttivo di cui all'articolo 11 capoverso 3 (persona soggetta all'obbligo di informazione);
- c. le informazioni di cui all'articolo 9 per l'identificazione della persona soggetta all'obbligo di informazione.

² Se una società conta più aventi economicamente diritto e se non è stata in grado di identificarli tutti o di verificare tutte le informazioni ricevute, essa annuncia:

- a. le informazioni di cui all'articolo 11 per gli aventi economicamente diritto di cui ha potuto verificare le informazioni necessarie;
- b. le informazioni di cui al capoverso 1 per gli aventi economicamente diritto di cui non ha potuto verificare le informazioni necessarie.

Art. 13 Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica

¹ Per la procedura di annuncio secondo l'articolo 22 LTPG, la società deve utilizzare la piattaforma di cui agli articoli 9–18 della legge del 29 settembre 2023⁵ sullo sgravio delle imprese (di seguito «piattaforma elettronica»).

² Chi intende effettuare annunci per conto della società tramite la piattaforma elettronica deve registrarsi tramite il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV.

⁵ RS 930.31

Art. 14 Procedura di annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio

¹ Se la società annuncia i suoi aventi economicamente diritto tramite l'ufficio del registro di commercio conformemente all'articolo 11 LTPG, l'annuncio:

- a. deve essere inoltrato tramite un documento separato, distinto dalla richiesta di iscrizione nel registro di commercio;
- b. può essere inoltrato su carta o in forma elettronica; le disposizioni sulla comunicazione elettronica contenute nell'ordinanza del 17 ottobre 2007⁶ sul registro di commercio (ORC) si applicano per analogia all'inoltro per via elettronica;
- c. deve essere firmato, analogamente a quanto disposto dall'articolo 18 capoverso 1 ORC. Le iscrizioni elettroniche devono essere corredate di una firma elettronica qualificata e una marca temporale elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettere e e j della legge del 18 marzo 2016⁷ sulla firma elettronica.

² L'annuncio deve contenere:

- a. le informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1;
- b. le informazioni di cui all'articolo 11;
- c. una conferma secondo l'articolo 11 LTPG che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società e che non esistono altri aventi economicamente diritto;
- d. se necessario, le informazioni di un'iscrizione esistente nel registro per la trasparenza che devono essere modificate con l'annuncio.

³ Per l'annuncio di cui al capoverso 1, la società può utilizzare lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica messo a disposizione dall'autorità che tiene il registro per la trasparenza (autorità che tiene il registro).

⁴ Se la società non ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera c, la comunicazione dell'autorità che tiene il registro con la società avviene tramite la piattaforma elettronica.

⁵ In caso di mancata iscrizione nel registro di commercio, non avviene alcuna iscrizione nel registro per la trasparenza. L'ufficio del registro di commercio informa la società.

Art. 15 Procedura di annuncio semplificata per società a garanzia limitata

¹ La società può annunciare i suoi aventi economicamente diritto in modo semplificato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. è organizzata come società a garanzia limitata (Sagl) di diritto svizzero;
- b. tutti i soci sono persone fisiche;

⁶ RS 221.411

⁷ RS 943.03

- c. tutti gli aventi economicamente diritto sono anche soci della Sagl;
- d. il controllo è esercitato tramite partecipazione al capitale.

² Il metodo semplificato consiste nel fatto che la società conferma la qualità di aventi economicamente diritto dei soci la cui partecipazione al capitale ammonta almeno al 25 per cento. Non occorrono ulteriori indicazioni sull'avente economicamente diritto.

Art. 16 Procedura di annuncio semplificata per società anonime unipersonali

¹ La società può annunciare i suoi aventi economicamente diritto in modo semplificato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. la società è organizzata come società anonima di diritto svizzero;
- b. la società conta un unico azionista che è una persona fisica;
- c. l'azionista è iscritto nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione della società;
- d. l'azionista è l'unico avente economicamente diritto della società.

² Il metodo semplificato consiste nel fatto che nell'annuncio la società conferma la qualità di avente economicamente diritto dell'azionista unico. Non occorrono ulteriori indicazioni sull'avente economicamente diritto.

Art. 17 Modalità della procedura di annuncio semplificata

¹ Per la procedura di annuncio semplificata, l'ente giuridico può utilizzare la piattaforma elettronica (art. 13) o, alle condizioni di cui all'articolo 11 LTPG, effettuare l'annuncio attraverso l'ufficio del registro di commercio (art. 14).

² Se l'annuncio è effettuato tramite la piattaforma elettronica, il sistema richiede le informazioni sui soci o sul membro del consiglio di amministrazione all'ufficio del registro di commercio competente.

³ Lo scambio di dati tra la piattaforma elettronica e l'ufficio del registro di commercio competente avviene attraverso un'interfaccia elettronica.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce le specifiche di interfaccia.

⁵ L'ufficio del registro di commercio competente calcola l'entità della partecipazione prevista dall'articolo 6 capoverso 2 in base alle informazioni iscritte nel registro di commercio.

Art. 18 Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza

¹ La società può annunciare le modifiche della sua iscrizione nel registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica o, alle condizioni di cui all'articolo 11 LTPG, attraverso l'ufficio del registro di commercio competente.

² Se la modifica è effettuata tramite la piattaforma elettronica, il sistema recupera l'iscrizione esistente dal registro per la trasparenza come aiuto alla registrazione.

³ La modifica di una partecipazione deve essere annunciata soltanto se comporta il superamento o il mancato raggiungimento di un valore soglia previsto dall'articolo 6 capoverso 2.

⁴ L'obbligo di annuncio ai sensi dell'articolo 10 LTPG non si applica:

- a. alle modifiche della ditta effettuate sul registro di commercio;
- b. alle modifiche in seguito a una dichiarazione fatta presso un ufficio dello stato civile in Svizzera in relazione a nome e cognome ai sensi degli articoli 30 capoverso 1, 30a, 30b capoverso 2, 119, 160 capoverso 2 del Codice civile (CC)⁸, dell'articolo 8a titolo finale CC e dell'articolo 30a della legge del 18 giugno 2004⁹ sull'unione domestica registrata (LUD);
- c. ai cambiamenti di nome secondo il diritto estero che sono stati annunciati alle autorità svizzere per l'iscrizione nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; art. 1 della legge federale del 20 giugno 2003¹⁰ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo);
- d. alle modifiche concernenti la cittadinanza svizzera ai sensi degli articoli 9 e seguenti e 37 e seguente della legge del 20 giugno 2014¹¹ sulla cittadinanza (LCit);
- e. alle modifiche concernenti cittadinanze estere che sono state annunciate alle autorità svizzere per l'iscrizione nel registro dello stato civile o nel SIMIC.

Sezione 4: Obblighi dei titolari di quote sociali

Art. 19

Le informazioni secondo gli articoli 6–9 sono considerate informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato dall'avente economicamente diritto che i titolari di quote sociali devono trasmettere agli enti giuridici autori dell'annuncio secondo l'articolo 13 capoverso 1 LTPG.

Sezione 5: Controllo sul trust

Art. 20

¹ Oltre ai controlli esercitati attraverso una catena di controllo, il controllo effettivo esercitato in definitiva su un trust comprende i casi in cui un'altra persona fisica ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e LTPG decide chi può esercitare il controllo sul trust.

² Per controllo sul trust si intende la facoltà esercitata, da sola o d'intesa, in base all'atto che istituisce il trust o in virtù della legge di compiere i seguenti atti:

⁸ RS 210
⁹ RS 211.231
¹⁰ RS 142.51
¹¹ RS 141.0

- a. alienare o investire i valori patrimoniali del trust;
- b. decidere in merito alle distribuzioni del trust come pure eseguirle o autorizzarle;
- c. aggiungere o eliminare una persona come beneficiario o come membro di una categoria di beneficiari;
- d. nominare o revocare trustee;
- e. sciogliere il trust.

Sezione 6: Registro per la trasparenza: trasmissione dei dati e contenuto

Art. 21 Trasmissione dell'annuncio da parte dell'ufficio del registro di commercio

¹ L'ufficio del registro di commercio digitalizza gli annunci presentati in forma cartacea e ne crea una versione elettronica.

² Attraverso un'interfaccia elettronica, l'ufficio del registro di commercio trasmette all'autorità che tiene il registro i dati seguenti:

- a. le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 in forma strutturata;
- b. una versione elettronica dell'annuncio;
- c. il numero di pubblicazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio con il quale è pubblicata l'iscrizione nel registro di commercio;
- d. le informazioni relative al luogo, al numero postale di avviamento e al Paese della sede nonché alla forma giuridica della società;
- e. la data di ricevimento dell'annuncio presso l'ufficio del registro di commercio.

³ Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.

⁴ Al momento della trasmissione, l'ufficio del registro di commercio può comunicare al registro per la trasparenza se un annuncio è illeggibile, incompleto, manifestamente errato, contraddittorio o in altro modo lacunoso.

⁵ L'ufficio del registro di commercio conserva le informazioni annunciate di cui agli articoli 10 e 11 fino a quando l'autorità che tiene il registro non avrà confermato la ricezione di tali informazioni. Le informazioni devono essere distrutte al più tardi sei mesi dopo il ricevimento della conferma. In caso di mancata conferma, le informazioni saranno distrutte al più tardi un anno dopo loro trasmissione.

Art. 22 Aggiornamento del registro per la trasparenza

¹ Se un ente giuridico annuncia una modifica di un fatto iscritto nel registro per la trasparenza ai sensi dell'articolo 18, si procederà ad aggiornare anche le altre iscrizioni nel registro per la trasparenza interessate da tale modifica. L'autorità che

tiene il registro informa tutti gli enti giuridici interessati dell'avvenuto aggiornamento delle iscrizioni a seguito della modifica.

² L'autorità che tiene il registro può correggere gli errori evidenti riscontrati in un annuncio se è possibile verificare che la correzione sia stata effettuata in base ai dati contenuti nel registro di commercio o alla banca dati centrale delle persone (art. 928b cpv. 1 del Codice delle obbligazioni¹² [CO]). Informa tutti gli enti giuridici interessati in merito alla correzione effettuata.

³ L'autorità che tiene il registro riprende:

- a. dal registro di commercio: modifiche della ditta, della forma giuridica e della sede;
- b. dalla banca dati centrale delle persone (art. 928b cpv. 1 CO):
 1. modifiche in seguito a una dichiarazione fatta presso un ufficio dello stato civile in Svizzera in relazione al nome e al cognome ai sensi degli articoli 30 capoverso 1, 30a, 30b capoverso 2, 119, 160 capoverso 2 CC¹³, dell'articolo 8a titolo finale CC e dell'articolo 30a LUD¹⁴,
 2. cambiamenti di nome secondo il diritto estero che sono stati annunciati alle autorità svizzere per l'iscrizione nel SIMIC,
 3. modifiche concernenti la cittadinanza svizzera ai sensi degli articoli 9 e seguenti e 37 e seguente LCit¹⁵,
 4. modifiche concernenti cittadinanze estere che sono state annunciate alle autorità svizzere per l'iscrizione nel registro dello stato civile o nel SIMIC.

⁴ L'autorità che tiene il registro informa tutti gli enti giuridici interessati in merito alla modifica effettuata secondo il capoverso 3 e attesta l'iscrizione (art. 30).

Art. 23 Contenuto

Il registro per la trasparenza contiene le seguenti informazioni:

- a. le informazioni sulla società (art. 10) come pure sulle persone e sugli enti giuridici da essa annunciati (art. 11 e 12) e le iscrizioni cancellate;
- b. il numero AVS e il numero personale non significativo della banca dati centrale delle persone riguardanti le persone iscritte;
- c. le informazioni relative alla segnalazione di differenze, comprese le informazioni sull'autore e la relativa motivazione;
- d. le informazioni trasmesse dall'ufficio del registro di commercio competente, in particolare:

¹² RS 220

¹³ RS 210

¹⁴ RS 211.231

¹⁵ RS 141.0

1. le informazioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 e 21 capoverso 2 lettere c e d,
2. le informazioni sugli interventi di una società, come la cancellazione dal registro di commercio o la modifica del domicilio legale;
- e. le informazioni iscritte d'ufficio dall'autorità che tiene il registro o dall'autorità di controllo, in particolare:
 1. il mancato annuncio da parte di un ente giuridico (art. 33 cpv. 4 LTPG),
 2. un'annotazione all'iscrizione di un ente giuridico (art. 34 LTPG),
 3. lo stato di avanzamento dei controlli effettuati su iscrizioni o annotazioni (art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 LTPG).

Sezione 7: Accesso al registro per la trasparenza

Art. 24 Accesso delle autorità

¹ L'autorità che tiene il registro è responsabile della verifica del diritto d'accesso di un'autorità e concede l'accesso al registro per la trasparenza.

² Le autorità di cui all'articolo 26 LTPG possono accedere al registro per la trasparenza, a scelta, tramite la piattaforma elettronica o attraverso un'interfaccia elettronica.

³ Per l'accesso al registro tramite la piattaforma elettronica, un collaboratore dell'autorità interessata deve registrarsi sulla piattaforma elettronica come amministratore. A tal fine utilizza il servizio FED-LOGIN della Confederazione o il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. Per utilizzare AGOV occorre effettuare una verifica dell'identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri.

⁴ L'amministratore può autorizzare ulteriori collaboratori dell'autorità interessata a consultare il registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica per conto dell'autorità e a registrare segnalazioni di differenze.

⁵ I collaboratori autorizzati devono identificarsi sulla piattaforma elettronica tramite il servizio FED-LOGIN della Confederazione oppure il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. Per utilizzare AGOV occorre effettuare una verifica dell'identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri.

⁶ Per l'accesso al registro tramite l'interfaccia elettronica, due collaboratori dell'autorità interessata devono registrarsi sulla piattaforma ePortal della Confederazione come amministratori, utilizzando il servizio FED-LOGIN della Confederazione oppure il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. Per utilizzare AGOV occorre effettuare una verifica dell'identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri. Una volta conclusa la registrazione, l'autorità può collegare l'interfaccia.

⁷ Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.

Art. 25 Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti

¹ L'autorità che tiene il registro è responsabile della verifica del diritto d'accesso di intermediari finanziari e consulenti. Concede l'accesso a intermediari finanziari e consulenti sottoposti a una vigilanza secondo l'articolo 12 della legge del 10 ottobre 1997¹⁶ sul riciclaggio di denaro.

² Gli intermediari finanziario o i consulenti interessati possono accedere al registro per la trasparenza, a scelta, tramite la piattaforma elettronica oppure attraverso un'interfaccia elettronica.

³ Per l'accesso al registro tramite la piattaforma elettronica, un collaboratore dell'intermediario finanziario o del consulente interessato deve registrarsi sulla piattaforma elettronica come amministratore. A tal fine utilizza il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. A tal fine, occorre effettuare una verifica dell'identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri.

⁴ L'amministratore può autorizzare ulteriori collaboratori dell'intermediario finanziario o del consulente interessato a consultare il registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica per conto dell'intermediario finanziario o del consulente e registrare segnalazioni di differenze.

⁵ I collaboratori autorizzati devono identificarsi sulla piattaforma elettronica tramite il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. A tal fine, occorre effettuare una verifica dell'identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri.

⁶ Per l'accesso al registro tramite l'interfaccia elettronica, due collaboratori dell'intermediario finanziario o del consulente interessato devono registrarsi sulla piattaforma ePortal della Confederazione come amministratori. Almeno uno dei collaboratori deve essere iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare per conto dell'intermediario finanziario o del consulente. Per la registrazione, i collaboratori devono utilizzare il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. A tal fine, occorre effettuare una verifica dell'identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri. Una volta conclusa la registrazione, l'intermediario finanziario o il consulente può collegare l'interfaccia.

⁷ Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.

Art. 26 Verbalizzazione

¹ Ogni volta che vengono consultate le informazioni contenute nel registro per la trasparenza, ai fini della tracciabilità l'autorità che tiene il registro mette automaticamente a verbale i dati seguenti:

¹⁶ RS 955.0

- a. la denominazione dell'autorità di controllo, dell'autorità, dell'intermediario finanziario o del consulente che accede al registro;
- b. il nome e il cognome o l'identificatore della persona che consulta il registro;
- c. la data e l'ora della consultazione;
- d. se l'accesso avviene tramite la piattaforma elettronica o attraverso un'interfaccia;
- e. il tipo di accesso;
- f. le informazioni consultate e i riscontri.

² I verbali sono conservati per due anni.

Art. 27 Conformità agli scopi delle consultazioni

¹ L'autorità che tiene il registro valuta regolarmente il tipo e la frequenza degli accessi al registro per la trasparenza da parte dell'autorità di controllo, delle autorità, degli intermediari finanziari e dei consulenti. Informa l'autorità di controllo, le autorità, gli intermediari finanziari e i consulenti in merito ai risultati della valutazione che li riguardano.

² Se sospetta un accesso non conforme agli scopi da parte di un collaboratore, l'autorità che tiene il registro informa l'autorità di controllo, le autorità interessate, gli intermediari finanziari e i consulenti dei suoi sospetti comminandogli il blocco dell'accesso. L'autorità di controllo, le autorità interessate, gli intermediari finanziari e i consulenti procedono ai chiarimenti necessari e informano l'autorità che tiene il registro sull'esito.

³ Se constata una consultazione non conforme agli scopi, l'autorità che tiene il registro può bloccare l'accesso della persona interessata. L'autorità che tiene il registro ne informa l'autorità di controllo, l'autorità interessata, l'intermediario finanziario interessato o il consulente interessato.

Art. 28 Estratto completo del registro

Un estratto completo del registro contiene le informazioni seguenti:

- a. nel caso di enti giuridici di diritto privato svizzero, informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 come pure luogo, numero postale di avviamento e Paese della sede;
- b. nel caso di enti giuridici di diritto estero, informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 2;
- c. nel caso di società quotate in borsa, informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3;
- d. informazioni sugli aventi economicamente diritto di cui all'articolo 11 capoversi 1 e 2, il numero personale non significativo della banca dati centrale delle persone e, se necessario, l'indicazione che una persona sia stata identificata, a titolo sussidiario, quale avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 2 LTPG);

- e. se necessario, le informazioni di cui all'articolo 12;
- f. se necessario, le annotazioni e le motivazioni ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 o articolo 38 capoverso 3 lettera b nonché il numero, lo stato e la data dell'annotazione (art. 38 cpv. 2 lett. c, d e f);
- g. la data della iscrizione;
- h. se necessario, le informazioni cancellate sull'ente giuridico interessato;
- i. la data di rilascio dell'estratto.

Art. 29 Estratto parziale

Un estratto parziale contiene le informazioni seguenti:

- a. le informazioni di cui all'articolo 28 lettere a–e e g–i aggiornate e iscritte nel registro per la trasparenza;
- b. se necessario, il numero di annotazioni.

Art. 30 Attestato di iscrizione al registro per la trasparenza

Un attestato di iscrizione contiene le informazioni seguenti:

- a. l'avvenuta iscrizione nel registro per la trasparenza;
- b. le informazioni di cui all'articolo 28 lettere a–c e g aggiornate e iscritte nel registro per la trasparenza;
- c. la data di rilascio dell'attestato.

Art. 31 Richiesta di estratti del registro e attestati di iscrizione al registro per la trasparenza

Gli estratti del registro e gli attestati di iscrizione al registro per la trasparenza possono essere richiesti all'autorità che tiene il registro tramite la piattaforma elettronica o per posta.

Sezione 8: Segnalazione di differenze

Art. 32 Contenuto

¹ La segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari (art. 30 LTPG) o delle autorità (art. 31 LTPG) deve contenere almeno le informazioni seguenti:

- a. la data della segnalazione;
- b. l'autore della segnalazione;
- c. la ditta o il nome, la sede e l'IDI dell'ente giuridico interessato nonché, se noto, l'avente economicamente diritto che non è iscritto nel registro;
- d. le informazioni contenute nel registro per le quali viene segnalata una differenza;

e. la motivazione della differenza secondo il capoverso 3.

² Per completare la motivazione (art. 30 cpv. 3 e 31 cpv. 2 LTPG), gli intermediari finanziari o le autorità possono trasmettere ulteriori informazioni, compresi gli allegati e i documenti giustificativi.

³ La segnalazione deve contenere una o più delle motivazioni seguenti:

- a. uno o più aventi economicamente diritto non sono iscritti;
- b. una o più persone sono iscritte, anche se non sono aventi economicamente diritto o non soddisfano i criteri di persona soggetta all'obbligo di informazione di cui all'articolo 12;
- c. la natura del controllo esercitato da uno o più aventi economicamente diritto non è iscritta correttamente;
- d. l'estensione del controllo esercitato da uno o più aventi economicamente diritto non è iscritta correttamente;
- e. i dati personali relativi a uno o più aventi economicamente diritto o relativi a una persona soggetta all'obbligo di informazione sono errati o incompleti;
- f. una persona è stata annunciata, a titolo sussidiario, quale avente economicamente diritto, anche se sono noti uno o più aventi economicamente diritto;
- g. le indicazioni relative all'ente giuridico sono errate o incomplete.

⁴ Se la segnalazione è effettuata da un'autorità, quest'ultima comunica al registro per la trasparenza nel quadro di un'ulteriore informazione se ha proceduto ai chiarimenti necessari e a quali conclusioni è giunta.

Art. 33 Eccezioni all'obbligo di segnalazione delle differenze

Non devono essere segnalate:

- a. le altre o ulteriori informazioni relative agli aventi economicamente diritto delle società di domicilio, dei trust o delle fondazioni, acquisite dagli intermediari finanziari conformemente alla legislazione sul riciclaggio di denaro;
- b. le differenze che non fanno sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente giuridico, come le differenze dovute all'ortografia di un nome oppure alla presenza di un nome aggiuntivo o un cognome d'affinità;
- c. le differenze relative a informazioni su persone, enti giuridici, società di persone o trust che fanno parte della catena di controllo, a condizione che le differenze non facciano sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto;
- d. le differenze dovute a una mancata iscrizione o a un mancato aggiornamento dell'iscrizione, purché il termine corrispondente non sia ancora scaduto.

Art. 34 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici

La procedura di annuncio di modifiche (art. 10 LTPG) è applicabile per analogia.

Sezione 9: Controllo ed esecuzione

Art. 35 Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati

Il DFGP disciplina i requisiti tecnici per la trasmissione di informazioni al registro per la trasparenza, in particolare i requisiti relativi al formato e alla modalità di trasmissione.

Art. 36 Procedura di iscrizione e controllo da parte dell'autorità che tiene il registro

¹ L'autorità che tiene il registro verifica in base al registro di commercio, alla banca dati centrale degli enti giuridici (art. 928*b* CO¹⁷) e al registro IDI (art. 6 LIDI¹⁸) l'esattezza delle informazioni concernenti gli enti giuridici di diritto svizzero iscritti nel registro per la trasparenza.

² Per identificare le persone, l'autorità che tiene il registro utilizza sistematicamente il numero AVS. A tal fine, consulta la banca dati centrale delle persone (art. 928*b* CO). Confronta le informazioni annunciate concernenti le persone fisiche con le informazioni contenute nella banca dati centrale delle persone. Se la persona da identificare non è iscritta nella banca dati centrale delle persone, l'autorità la registra. L'autorità che tiene il registro non registra alcuna funzione (avente economicamente diritto o persona soggetta all'obbligo di informazione).

³ L'autorità che tiene il registro può chiedere all'ufficio centrale di compensazione un numero AVS per le persone fisiche annunciate che non ne dispongono. La copia del passaporto o della carta d'identità, svizzeri o esteri, o della carta di soggiorno svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. c e art. 12 cpv. 1 lett. c), che ha servito a richiedere il numero AVS, deve essere distrutta non appena i dati personali annunciati sono stati verificati e il numero AVS è stato attribuito.

Art. 37 Rinuncia a una diffida

Se l'ente giuridico ha comunicato di non essere riuscito a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne l'identità o la qualità di avente economicamente diritto, l'autorità che tiene il registro rinuncia alla diffida secondo l'articolo 34 capoverso 3 LTPG. Appone la relativa annotazione.

Art. 38 Annotazione

¹ L'autorità che tiene il registro assegna un numero a ogni annotazione.

² Se redatta a seguito di una segnalazione di differenze, l'annotazione contiene:

¹⁷ RS 220

¹⁸ RS 431.03

- a. indicazioni sull'autore della segnalazione;
- b. la data della segnalazione;
- c. la data di iscrizione dell'annotazione;
- d. il numero dell'annotazione;
- e. il numero d'identificazione dell'ente giuridico interessato;
- f. lo stato dell'annotazione e la data dell'ultima modifica dello stato;
- g. la motivazione della segnalazione secondo l'articolo 32 capoverso 3;
- h. se necessario, l'indicazione che sono disponibili ulteriori informazioni di cui all'articolo 32 capoverso 2.

³ Se non è redatta in seguito a una segnalazione di differenze, l'annotazione contiene:

- a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere c–f;
- b. i motivi dell'annotazione.

Art. 39 Richiesta di cancellazione di un'annotazione

¹ Conformemente all'articolo 36 capoverso 4 LTPG, l'ente giuridico o l'avente economicamente diritto può chiedere all'autorità di controllo la cancellazione di un'annotazione.

² Se ritiene gli elementi presentati insufficienti, l'autorità di controllo può, in base alle informazioni disponibili, decidere in merito alla richiesta di cancellazione senza effettuare ulteriori indagini.

³ Se un'annotazione riguarda segnalazione delle differenze di cui all'articolo 33 (eccezione), l'autorità di controllo può cancellare l'annotazione su richiesta o d'ufficio, senza procedere a ulteriori indagini, a condizione che non sussistano indizi secondo cui l'annotazione riguarda informazioni concernenti l'avente economicamente diritto.

⁴ La richiesta di cancellazione dell'annotazione può essere inviata all'autorità di controllo tramite la piattaforma elettronica o per posta.

Art. 40 Categorie di rischio

¹ Ogni ente giuridico è assegnato a una delle seguenti categorie di rischio:

- a. «rischio molto elevato»;
- b. «rischio elevato»;
- c. «rischio medio»;
- d. «rischio esiguo».

² Ai fini della sua attività di controllo, l'autorità di controllo stabilisce i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio. Considera in particolare:

- a. la forma giuridica dell'ente giuridico;
- b. il luogo della sede dell'ente giuridico;

- c. le cittadinanze degli aventi economicamente diritto;
- d. l'indirizzo della sede o del domicilio degli aventi economicamente diritto;
- e. la natura del controllo esercitato dagli aventi economicamente diritto;
- f. la presenza di rapporti fiduciari;
- g. la presenza di trust nella catena di controllo;
- h. il numero di annotazioni;
- i. la motivazione di annotazioni;
- j. se esiste già un'annotazione, i precedenti penali rilevanti dell'avente economicamente diritto;
- k. la presenza di una catena di controllo.

³ La presenza di un'annotazione comporta l'assegnazione almeno alla categoria «rischio medio».

Art. 41 Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo tiene conto della categoria di rischio per determinare la priorità dei controlli.

² L'autorità di controllo aggiorna le annotazioni e le informazioni nel registro conformemente al risultato dell'esame preliminare o di un'eventuale procedura di controllo.

³ Il diritto dell'autorità di controllo all'accesso ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 36 capoverso 2 LTPG non può essere delegato a terzi incaricati dell'esame preliminare delle iscrizioni o di singole attività di controllo.

Art. 42 Sistema d'informazione dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo dispone di un sistema d'informazione per l'analisi dei dati. Questo sistema può contenere informazioni del registro per la trasparenza, informazioni provenienti da altre fonti, come il casellario giudiziale, nonché le informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari o dalle autorità nel quadro della segnalazione di differenze.

² I dati contenuti nel sistema d'informazione vengono distrutti non appena non saranno più necessari.

Art. 43 Ripresa di informazioni dal progetto di pilota

Con il consenso dell'ente giuridico interessato, l'autorità che tiene il registro riprende nel registro per la trasparenza le informazioni registrate nel quadro di un progetto pilota prima dell'entrata in vigore della LTPG. L'autorità che tiene il registro ne informa l'ente giuridico. L'obbligo di annuncio dell'ente giuridico è considerato adempiuto nella misura in cui vengono riprese informazioni. La data dell'entrata in vigore della LTPG coincide con quella dell'adempimento dell'obbligo di annuncio.

Sezione 10: Emolumenti

Art. 44

¹ Gli emolumenti per i solleciti, le diffide e le decisioni sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria oscilla tra i 100 e i 150 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

³ L'emolumento per il rilascio di un estratto è di 40 franchi.

⁴ Per solleciti, diffide e decisioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l'autorità che tiene il registro e l'autorità di controllo possono riscuotere supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

⁵ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁹ sugli emolumenti.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 45 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 46 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹⁹ RS 172.041.1

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006²⁰

Art. 9 lett. u

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- u. l'autorità di controllo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) per l'adempimento dei compiti secondo gli articoli 35–39 della legge del ...²¹ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG).

Art. 10 lett. s

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- s. l'autorità di controllo del DFF per l'adempimento dei compiti secondo gli articoli 35–39 LTPG²².

Allegato 1

Unità organizzative

AC DFF Autorità di controllo del DFF

Catalogo dei dati SIMIC

(Adeguare la tabella: inserire AC DFF e compilare le caselle analogamente a fedpol III)

2. Ordinanza del 17 novembre 1999²³ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 8 cpv. 1 lett. f

¹ L'UFG dirige:

²⁰ RS 142.513

²¹ RS ...

²² RS ...

²³ RS 172.213.1

- f. il registro per la trasparenza conformemente all'articolo 20 capoverso 1 della legge del ...²⁴ sulla trasparenza delle persone giuridiche.

3. Ordinanza del 17 febbraio 2010²⁵ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Art. 5 lett. i e j

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

- i. quale autorità di controllo secondo l'articolo 39 della legge del ...²⁶ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), esegue i controlli e sorveglia l'applicazione della LTPG, se ciò è necessario per l'attività di controllo;
- j. persegue e giudica le violazioni degli obblighi di annuncio o di collaborazione secondo l'articolo 43 LTPG e punisce l'inosservanza delle decisioni secondo l'articolo 44 LTPG.

4. Ordinanza del 17 ottobre 2007²⁷ sul registro di commercio

Art. 10 lett. g

Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO:

- g. gli annunci effettuati in relazione alla legge del ...²⁸ sulla trasparenza delle persone giuridiche.

5. Ordinanza del 15 ottobre 2008²⁹ sul Registro nazionale di polizia

Art. 5 cpv. 1 lett. p

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- p. il Dipartimento federale delle finanze per l'adempimento dei compiti conferitigli dagli articoli 35–39 della legge del ...³⁰ sulla trasparenza delle persone giuridiche.

24 RS ...
25 RS **172.215.1**
26 RS ...
27 RS **221.411**
28 RS ...
29 RS **361.4**
30 RS ...

*Allegato***Dipartimento federale delle finanze**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Autorità di controllo secondo l'art. ... LTPG	X	X	X	X	X

6. Ordinanza dell'11 novembre 2015³¹ sul riciclaggio di denaro*Ingresso*

visti gli articoli 2 capoverso 5, 2b capoverso 2, 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 1997³² sul riciclaggio di denaro (LRD),

Art. 1 lett. a^{ter}

La presente ordinanza disciplina:

- a^{ter}. i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di consulente secondo l'articolo 2 capoversi 3^{bis}–3^{quater} LRD;

Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b n. 2 nonché cpv. 3

¹ La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari, ai commercianti e ai consulenti che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

² Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD:

- b. il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività detengono un'autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni:
 2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario secondo l'articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,

³ Non sono considerati consulenti ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis}–3^{quater} LRD:

- a. le persone impiegate da una società che forniscono prestazioni ad altre società dello stesso gruppo;

³¹ RS 955.01

³² RS 955.0

- b. il personale ausiliario di consulenti che per la loro attività detengono un'autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un OAD, se adempie le seguenti condizioni:
1. è selezionato accuratamente dal consulente e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
 2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dal consulente secondo l'articolo 8d LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
 3. agisce unicamente in nome e per conto del consulente,
 4. è retribuito dal consulente e non dal cliente finale, e
 5. ha concluso con il consulente un accordo scritto concernente l'osservanza delle condizioni che precedono.

Art. 2a Dichiarazione di assoggettamento dell'insieme delle attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari

¹ La dichiarazione prevista dall'articolo 2b capoverso 2 LRD viene effettuata all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza.

² Contiene le informazioni richieste dall'autorità o dall'organismo competente per la vigilanza, in particolare:

- a. la descrizione delle attività interessate;
- b. le eventuali modifiche dell'organizzazione interna, inclusi i regolamenti interni, che comporta.

³ Vale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al suo invio all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza.

⁴ Può essere revocata informando espressamente l'autorità o l'organismo competente per la vigilanza. La revoca decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al suo invio.

⁵ Per gli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater} LRD che non hanno effettuato tale dichiarazione, si applica per analogia l'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015³³ sul riciclaggio di denaro.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Chiunque passa a un'attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD esercitata a titolo professionale deve:

³³ RS 955.033.0

Titolo da inserire dopo l'art. 12c

Capitolo 2a: Consulenti

Art. 12d Attività dei consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{quater} LRD
L'attività dei consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{quater} LRD comprende ogni attività causale che contribuisce a uno degli atti o negozi giuridici di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–e LRD senza la quale l'atto o il negozio in questione, inclusa la consulenza, non sarebbero realizzati.

Art. 12e Vendita o acquisto di un fondo

¹ La vendita o l'acquisto di un fondo secondo l'articolo 655 capoverso 2 del Codice Civile³⁴ rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettera a LRD.

² Rientrano altresì nel campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettera a LRD le seguenti transazioni:

- a. i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell'alienazione sul potere di disporre di un fondo;
- b. la costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro versamento di un'indennità;
- c. il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari;
- d. i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge del 22 giugno 1979³⁵ sulla pianificazione del territorio.

Art. 12f Consulenza a titolo professionale

¹ La consulenza è svolta a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno.

² Non è determinante se la consulenza è svolta quale attività principale o accessoria.

Art. 12g Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale

¹ Chiunque passa a un'attività di consulente secondo l'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{ter} LRD esercitata a titolo professionale deve:

- a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e
- b. presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un OAD o dichiarare la propria attività di consulente all'autorità o all'organismo di vigilanza competente.

³⁴ RS 210

³⁵ RS 700

² Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD, può continuare a svolgere la sua attività di consulente per i clienti che aveva già al momento del suo cambiamento di statuto e fornire loro consulenza per nuove transazioni. Se entro il termine prescritto non ha presentato una richiesta a un OAD, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente.

Art. 12h Uscita ed esclusione da un OAD

¹ Se un consulente che intende continuare a esercitare l'attività di consulente a titolo professionale esce da un OAD o ne viene escluso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD entro due mesi dall'uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di esclusione.

² Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività di consulente solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti.

³ Se entro il termine prescritto non ha presentato una richiesta a un OAD, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente.

Art. 12i Cessazione dell'attività

¹ Se una persona cessa l'attività di consulente a titolo professionale ma vuole continuare a esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale, lo annuncia all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza entro due mesi.

² Se una persona cessa l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale ma vuole continuare a esercitare l'attività di consulente a titolo professionale, deve presentare una richiesta di affiliazione a un OAD entro due mesi, salvo se è già affiliata a un OAD e continua a soddisfare le condizioni di affiliazione. I capoversi 2 e 3 dell'articolo 12h sono applicabili per analogia.

Art. 15a Metalli preziosi e pietre preziose contemplati

¹ Sono considerati metalli preziosi ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2^{bis} LRD quelli che rivestono la forma di:

- a. prodotti della fusione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 giugno 1933³⁶ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP);
- b. materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 LCMP;
- c. prodotti semifiniti ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 dell'ordinanza dell'8 maggio 1934³⁷ sul controllo dei metalli preziosi.

² Sono considerate pietre preziose ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2^{bis} LRD i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti non infilati, non montati e non incastonati.

³⁶ RS 941.31

³⁷ RS 941.311

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 3: Incarico affidato a un'impresa di revisione

Art. 22

¹ L'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incaricare della verifica un'impresa di revisione, sussiste indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo.

² Se il commerciante è una persona giuridica, l'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione.

Art. 22c cpv. 1

¹ Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18a cpv. 2 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22b.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Qualsiasi persona che esercita già un'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis}-3^{quater} LRD al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... deve richiedere l'affiliazione a un OAD entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica. Il capoverso 2 dell'articolo 12h è applicabile per analogia.

² Qualsiasi intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD che esercita anche un'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis}-3^{quater} LRD al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... deve annunciare tale attività all'autorità o all'organismo competente per la vigilanza entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica. Può continuare a svolgere la sua attività di consulente per i clienti che aveva già al momento dell'entrata in vigore della modifica e accettare di fornire consulenza per nuove transazioni.

7. Ordinanza del 25 agosto 2004³⁸ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ingresso

visti gli articoli 8a capoverso 5, 23 capoverso 7 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997³⁹ sul riciclaggio di denaro (LRD);

visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994⁴⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),

³⁸ RS 955.23

³⁹ RS 955.0

⁴⁰ RS 360

Art. 1 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. a n. 9 e 10 nonché lett. d^{bis}

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

- c. sensibilizzare gli intermediari finanziari e i consulenti sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

² Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:

- a. riceve ed esamina le comunicazioni:
 - 9. dei consulenti ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis}-3^{quater} LRD;
 - 10. delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22b LRD;
- d^{bis}. scambia a livello nazionale con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della LRD e della legge del 22 marzo 2002⁴¹ sugli embarghi (LEmb);

Art. 2, rubrica e lett. d-d^{quater}

Concerne soltanto il testo francese

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

- d. di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^{bis}, 11a capoverso 1 e 15 capoverso 5 LRD;
- d^{bis}. di consulenti secondo gli articoli 9 capoverso 1^{ter} e 11a LRD;
- d^{ter}. di consulenti secondo l'articolo 9b LRD;
- d^{quater}. di autorità cantonali di vigilanza secondo l'articolo 22b capoverso 2 LRD;

Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, cpv. 1^{bis}, parte introduttiva, nonché cpv. 2-2^{quater}

Contenuto delle comunicazioni

¹ Le comunicazioni di intermediari finanziari effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁴² contengono:

- a. il nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione e un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*

^{1bis} Le comunicazioni di intermediari finanziari relative all'interruzione della relazione d'affari effettuate in virtù dell'articolo 9b capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c-g. Inoltre contengono:

⁴¹ RS 946.231

⁴² RS 311.0

² Le comunicazioni di commercianti o delle loro imprese di revisione effettuate in virtù dell'articolo 9 capoverso 1^{bis}, 11a capoverso 1 o 15 capoverso 5 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.

^{2bis} Le comunicazioni di consulenti effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1^{ter} e 11a LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a–e, g nonché h.

^{2ter} Le comunicazioni di consulenti relative all'interruzione della relazione d'affari effettuate in virtù dell'articolo 9b capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché g. Contengono inoltre per analogia le informazioni di cui al capoverso 1^{bis} lettere a e b.

^{2quater} Le comunicazioni di autorità, organismi di vigilanza o di organismi di autodisciplina effettuate in virtù dell'articolo 16 capoverso 1, 22b capoverso 2 o 27 capoverso 4 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1.

Art. 3a Comunicare con l'Ufficio di comunicazione

¹ Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite un sistema d'informazione messo a disposizione dall'Ufficio stesso.

² Tutti gli utenti del sistema d'informazione devono dapprima registrarvisi.

Art. 4 cpv. 1

¹ Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d'informazione. L'Ufficio di comunicazione conferma la ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti di cui all'articolo 3. Il termine di cui all'articolo 9b capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.

Art. 7, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e

Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

¹ L'Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità nonché agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina di cui agli articoli 29 capoversi 1–2^{bis} e 29b LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali, o può riceverle da loro. Conformemente all'articolo 29 capoverso 1^{bis} LRD, uno scambio con la SECO è possibile anche ai fini dell'applicazione della LEmb⁴³. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:

- d. l'intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell'Autorità intercan-

tonale, dell'Ufficio centrale o di un'autorità cantonale di vigilanza di cui all'articolo 22b LRD;

- e. l'intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Informazione dell'intermediario finanziario e del consulente

¹ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario o il consulente in merito a un'eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l'articolo 23 capoverso 5 LRD.

² Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario o al consulente senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.

Art. 10 cpv. 1 lett. g e h nonché cpv. 2, frase introduttiva, e lett. a

¹ L'Ufficio di comunicazione può informare:

- g. i consulenti: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera d^{bis};
- h. le autorità cantonali di vigilanza secondo l'articolo 22b LRD: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera d^{quater}.

² Se constata che un intermediario finanziario o un consulente non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l'articolo 11a LRD, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza, all'organismo di vigilanza o all'organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:

- a. il nome dell'intermediario finanziario o del consulente interessato;

Art. 14 lett. e

L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione per:

- e. collaborare con la FINMA, la CFCG, l'Autorità intercantionale, l'Ufficio centrale, l'Ufficio federale di giustizia, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del ...⁴⁴ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), il Dipartimento federale delle finanze, quale autorità di controllo secondo la LTPG, le autorità cantonali di vigilanza secondo l'articolo 22b LRD, la SECO nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;

⁴⁴ RS ...

Art. 15, rubrica

Provenienza delle informazioni

Art. 16 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Ai fini dell'applicazione della LRD e della LEmb⁴⁵, i dati trattati nel sistema d'informazione concernono:

- a. le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
- b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano violato la LRD o la LEmb.

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 3

¹ Il sistema d'informazione serve per:

- a. registrare, trattare e analizzare:
 3. lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina,

Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

² Le autorità di cui all'articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle informazioni sulle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:

- c. per l'applicazione della LRD e della LEmb⁴⁶, nel caso della SECO.

Allegato 1 n. 1.1 lett. c, 2.1.1 lett. k^{bis} e l^{bis}, 2.2 lett. j^{bis}, 3.2 lett. j^{bis}, 4, rubrica, 4.1 lett. b^{bis}, 4.2 lett. j^{bis}, 5.2 lett. a e j^{bis} e 5.3 lett. e^{bis}

1.1 Dati di base

- c. Numero di riferimento dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente

2.1.1 Dati relativi alla persona

k^{bis}. Numero d'assicurazione sociale

l^{bis}. *Profili sui social media*

2.2 Persone giuridiche

j^{bis}. Indirizzo e-mail

3.2 Dati relativi all'utente

j^{bis}. Indirizzo e-mail

⁴⁵ RS **946.231**

⁴⁶ RS **946.231**

- 4 Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari, commercianti e consulenti**
- 4.1 Dati relativi all'organizzazione
 - b^{bis}. BIC/SWIFT
- 4.2 Dati relativi all'utente
 - j^{bis}. Indirizzo e-mail
- 5.2 Dati relativi al conto
 - a. Numero di conto / indirizzo di wallet
 - j^{bis}. Data del saldo del conto
- 5.3 Dati relativi alle transazioni
 - e^{bis}. Indirizzo IP, dispositivo utilizzato per la transazione e localizzazione geografica